

# REGIONE PUGLIA

II

Prot. N. 10/12994 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 11 NOV. 1974 197

*du*  
OGGETTO: Disegni di legge: "Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia" e "Costituzione Società Finanziaria regionale per azioni per lo sviluppo delle piccole e delle medie imprese".

*Processo  
copia per il legislativo*

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO  
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono, in allegato, i disegni di legge di cui all'oggetto approvati dalla Giunta Regionale.

Cordiali saluti.-

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
11 NOV. 1974		
Cal.	Classe	Fasc.
Prot. N.	4198	

IL PRESIDENTE  
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

*[Handwritten signature]*

# REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N.44 APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA

SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1974

NORME RELATIVE ALLA ISTRUTTORIA E AI PARERI IN LINEA TECNICA  
PER I PROGETTI ESECUTIVI DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DA  
REALIZZARE CON L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE PUGLIA

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

Per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 15/1/1972, n. 11 sono state trasferite alla competenza delle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti la bonifica integrale e montana nonché la redazione, l'approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse.

Attualmente l'approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica viene esercitata dalla Regione Puglia sulla base delle procedure previste dall'art. 12 del D.P.R. 22/5/1967, numero 446 il quale prescrive che:

- i progetti di importo inferiore ai 25 milioni di lire, previa istruttoria favorevole svolta dall'Ufficio del Genio Civile, vanno sottoposti, per la definitiva approvazione in linea tecnica, al Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale;
- i progetti, invece, di importo superiore ai 25 milioni ma non eccedenti i 100 milioni, dopo l'istruttoria, anch'essa svolta dall'Ufficio del Genio Civile, vanno rimessi, corredati del parere del Comitato per la bonifica integrale, all'Ispettore Generale, Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale alle OO.PP., per il definitivo parere;

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

- i progetti, infine, di importo eccedente i 100 milioni di lire, perfezionati nella loro istruttoria con i pareri emessi dall'Ufficio del Genio Civile e dal Comitato per la bonifica integrale, vanno inoltrati al Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP., competente, ora, in virtù dell'art. 12 del D.P.R. 15/1/1971, numero 8, ad esprimere parere anche su perizie una volta devolute, per il loro ammontare di spesa, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per le opere pubbliche di bonifica montana la procedura ricalca quella relativa alle opere di bonifica integrale con la particolarità che, sia il Comitato tecnico quando approva progetti di importo inferiore ai 25 milioni, sia il Provveditorato alle OO.PP. per i progetti di importo superiore, anziché inviare gli atti direttamente all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, quando si tratta di opere già di competenza della Direzione Generale della Economia Montana, li trasmettono, rispettivamente, all'Ispettorato Ripartimentale e a quello Regionale delle Foreste che provvedono ad inoltrarli all'Assessorato, il quale, poi, li propone alla Giunta per il finanziamento.

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

La procedura su descritta, che limita la competenza dei Comitati Tecnici Provinciali ad esprimere parere su progetti esecutivi di importo non superiore ai 25 milioni di lire, comporta dei tempi tecnici lunghi e non appare più giustificata se si pensa che, a seguito della normativa di cui all'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, gli Uffici del Genio Civile, inmateria di lavori pubblici, hanno vista elevare la propria competenza ad esprimere parere sino all'importo di £.300 milioni.

D'altra parte motivi d'ordine contingenti, quali i crescenti costi e la continua lievitazione dei prezzi, impongono la necessità di snellire le procedure e di accelerare al massimo l'iter istruttorio, in modo che la Regione possa, con tempestività, provvedere all'impegno delle somme stanziare nel settore delle opere pubbliche di bonifica.

Di qui la ragione dell'allegato schema di disegno di legge con il quale:

- 1) si attribuisce ai Comitati tecnici provinciali per la bonifica la competenza ad esprimere parere su progetti esecutivi di importo non eccedente i 300 milioni di lire che riguardino opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

- 2) si attribuisce ai predetti Comitati la competenza ad esprimere parere su progetti esecutivi, di importo non eccedente i 300 milioni di lire, che siano stralci di un progetto generale, purchè questo ultimo elaborato si sia in precedenza espresso favorevolmente il Comitato tecnico-amministrativo regionale;
- 3) si riconoscono come definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, che alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dell'Uff. Tecnico del Provvtò OO.PP., i cui importi superino i limiti di competenza attribuiti all'epoca dell'istruttoria ai predetti organi purchè l'importo aggiornato non ecceda il limite di 300 milioni di lire;
- 4) si definisce la competenza istruttoria per i progetti esecutivi che comprendano lavori ricadenti in due o più province.

La nuova normativa proposta con l'allegato schema di disegno di legge in materia di istruttoria dei progetti esecutivi concernenti opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, consentirà un più celere investimento delle somme stanziare in bilancio

# REGIONE PUGLIA

- 5 -

per lo specifico settore con favorevoli ripercussioni di carattere economico sociale e determinerà, con lo snellimento dell'iter istruttorio, un sensibile incremento degli attuali livelli occupazionali.

Capp/am

# REGIONE PUGLIA

## ART. 1

E' elevato a £. 300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dall'art. 12 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, ai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti con R.D. 18 novembre 1929, numero 2074, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni, all'approvazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 2

I Comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purchè su questi ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il Comitato tecnico-amministrativo regionale alle OO.PP.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 3

Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dell'applicazione dell'I.V.A., superino i limiti di competenza attribuiti all'epoca dell'istruttoria ai predetti organi, purchè l'importo aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza istruttoria spetta al Genio Civile o all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.